

STATUTO "GRUPPI RICERCA ECOLOGICA ETS"**ART. 1 – Denominazione**

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro "G.R.E. - E.T.S." denominata anche Associazione di protezione dell'ambiente a diffusione nazionale "Gruppi Ricerca Ecologica - Ente del Terzo Settore", sempre accompagnati dall'acronimo "E.T.S." o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" (di seguito, l'"Associazione") in conformità con la normativa vigente.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Roma ed ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale variazione di sede legale all'interno dello stesso Comune non richiederà formale modifica del presente Statuto e può essere disposto con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci. Per l'attuazione del programma possono essere istituiti in Italia uffici e strutture locali.

ART. 3 - Autonomia e assenza scopo di lucro

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, e non persegue fini di lucro, né direttamente né indirettamente. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente generati devono essere impiegati

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione ha come scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

j. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

k. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

o. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata.

ART. 5 – Modalità di raggiungimento delle finalità

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini ad esempio attraverso la citizen science in difesa dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e riguardo i cambiamenti climatici;
- f) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico;
- g) sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- h) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;

- i) diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti, l'uso di pesticidi e l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati;
- j) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- k) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- l) promuovere attività dirette al benessere e alla tutela degli animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, o maltrattamento, od uccisione non necessaria, ovvero sottoposizione a sevizie, o comportamenti, ovvero fatiche, o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche di una determinata specie animale, anche qualora si tratti di un singolo animale, così come di un gruppo di essi;
- m) realizzare e/o gestire strutture operative territoriali e/o centri per animali al fine di prendersi cura di esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca in applicazione di qualunque norma a tutela degli animali;
- n) sviluppare e organizzare in proprio, anche in collaborazione con enti ed

associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli dei Gruppi

Ricerca Ecologica, il servizio di vigilanza volontaria ambientale zoofila, per il

rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della

fauna, della flora, del suolo, dell'aria, dell'acqua, dell'ambiente e del

paesaggio, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

o) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici

di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio

economico anche al fine di ridurre le disuguaglianze e di accrescere la

giustizia ambientale e sociale con l'obiettivo di migliorare la coesione sociale

ed il benessere per tutti;

p) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione

e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali;

q) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare

pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;

r) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e d'intervento in

emergenza in ambito di protezione civile;

s) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di

educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi

personale destinato ad attuare progetti d'intervento e formazione in loco,

intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali

deputati a riconoscere e finanziare tale attività;

t) attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;

u) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze,

sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla

salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione ambientale;

v) gestire e collaborare al funzionamento di centri di educazione alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 4;

w) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, alla riduzione delle diseguaglianze, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, e all'incremento della giustizia climatico-ambientale e sociale, difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;

x) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;

y) promuovere, realizzare e organizzare attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, allo sviluppo della pratica motoria e sportiva per tutti e della filosofia, cultura e pratica del camminare per il benessere fisico e mentale delle persone, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei

processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna, di formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti, precari energetici (fuel poverty), migranti e migranti ambientali;

z) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;

aa) contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:

- organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
- promuovere attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, degli

ecoreati ed ecomostri, della corruzione, di ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti e strumenti per l'azione di prevenzione;

- valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni, promuovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità, gestione di beni, immobili e Imprese sequestrate e/o confiscate;
- promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto e improntato alla legalità.

Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto potranno altresì essere svolte attraverso le seguenti ulteriori azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; supportare la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, *coworking* e *fab lab* a tematica ambientale, imprese giovanili, spin off e start up scolastiche e universitarie; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella

composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 – Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. In particolare le attività di interesse generale potranno altresì essere svolte attraverso le seguenti ulteriori azioni e modalità: favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; supportare la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, coworking e fab lab a tematica ambientale,

imprese giovanili, spin off e start up scolastiche e universitarie; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni regionali che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 7 - Volontari e attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato dei soci e/o di lavoro retribuito da parte di terzi e/o di somministrazione di lavoro retribuito da terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che non svolgono la loro attività in modo occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi. Tale obbligo può essere gestito anche a livello dei Comitati territoriali

regolarmente costituiti in Ente del Terzo Settore

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche previsioni di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 8 – Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro (questi nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Le organizzazioni associate partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 9 – Adesione all'Associazione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda

di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. per le persone fisiche dati anagrafici e di contatto;
- b. per le persone giuridiche denominazione, sede legale ed operativa, numero di codice fiscale, composizione degli organi sociali, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dati di contatto;
- c. dichiarare di aver preso visione e di accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro novanta giorni, su ciascuna domanda di ammissione. Le domande di ammissione possono essere anche inoltrate per il tramite dei responsabili dei Comitati territoriali.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea dei Soci la quale, nella sua prima convocazione ordinaria utile, si pronuncerà in modo definitivo. Tale apposita istanza deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

ART. 10 – Status di socio

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno

solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione, che può essere tenuto anche in forma digitale.

Tutti i soci hanno uguali diritti: essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione; avere elettorato attivo e passivo anche per il tramite dei propri rappresentanti eletti negli organi; recedere dall'Associazione.

Tutti i soci regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno il diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.

La presa di visione è esercitata esclusivamente presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, nelle modalità stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci hanno altresì il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Le quote

associativi e gli eventuali versamenti ulteriori non sono rimborsabili, né trasferibili né rivalutabili.

ART. 11 – Perdita dello status di socio

Lo status di socio si perde per recesso tramite recesso volontario da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo o per morosità nel pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale

Il socio può invece essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, dandone immediata comunicazione scritta o telematica al socio. Entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà in modo definitivo alla prima seduta ordinaria utile. Tale apposita istanza deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

In caso di comprovata urgenza, il Presidente può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio, dandone immediata comunicazione scritta al socio sospeso e contestualmente al Consiglio Direttivo. Entro 60 giorni dalla comunicazione, il socio sospeso può fare ricorso all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà in modo definitivo alla prima seduta ordinaria utile. Tale apposita istanza deve essere inoltrata al

Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

La perdita, per qualunque causa, della qualifica di socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né alla restituzione di eventuali ulteriori versamenti né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12 – Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

ART. 13 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea dei Soci, che può essere riunita in via ordinaria o in via straordinaria,

hanno diritto ad intervenire tutti i Soci in regola con il pagamento della quota

associativa. Ciascun Socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi

rappresentare da un altro Socio conferendogli delega. La delega può essere scritta o

digitale, deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e indicare la data

esatta dell'Assemblea. Ogni Socio non può ricevere più di quattro deleghe.

All'Assemblea dei Soci riunita in via ordinaria spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del

Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo

e di tutti gli altri organi elettivi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le

condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui

all'art.31 del Codice del Terzo settore;

f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere

azione di responsabilità nei loro confronti;

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione

dall'Associazione.

All'Assemblea dei Soci riunita in via straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci in via ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, in caso di motivi particolari, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea dei Soci, sia in via ordinaria che in via straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea andrà inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Revisione, ove istituito: in tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta; qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La comunicazione della convocazione deve pervenire a ciascun Socio almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione e può essere effettuata con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea dei Soci riunita in prima convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale riunione in seconda convocazione. Le riunioni

dell'Assemblea dei Soci possono svolgersi in presenza ovvero in videoconferenza ovvero in modalità mista: in caso di videoconferenza o modalità mista, la comunicazione della convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.

Qualora l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, parzialmente o esclusivamente, sarà necessario:

a. rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione contestualmente all'avviso di convocazione, ed informandoli dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza e delle modalità con cui potervi accedere;

b. permettere al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;

c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione secondo il principio di simultaneità.

Quando ammesso dalla legge e previa determinazione della proposta di delibera, che deve essere inviata congiuntamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, ogni Socio o altro avente diritto può esercitare il proprio voto l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza secondo le seguenti modalità:

a. il voto per corrispondenza è esercitato mediante l'invio di una scheda di voto predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio e contenente l'indicazione dell'Associazione; degli estremi della riunione assembleare; della generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di voti a

disposizione (se si può esercitare il voto plurimo); delle proposte di deliberazione; del voto; della data; della sottoscrizione. Il voto è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. La scheda su cui è espresso il voto per corrispondenza deve pervenire all'Associazione entro il giorno precedente l'assemblea.

b. il voto per posta elettronica è possibile allegando alla mail contenente la votazione anche la scansione della carta di identità del socio, per rendere certa l'identificazione.

ART. 15 – Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci presenti un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e dirigere i lavori della riunione, incluso il diritto di intervenire in Assemblea.

Qualora l'Assemblea si riunisca mediante videoconferenza, parzialmente o esclusivamente, si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. In caso di Assemblea svolta esclusivamente in videoconferenza, non è necessario che il segretario verbalizzante si trovi nel luogo della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea dei Soci, dal Segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'Assemblea dei Soci riunita in via ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

L'Assemblea dei Soci riunita in via straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea dei Soci, sia convocata in via ordinaria che in via straordinaria, sia riunita in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto spetta ai Soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei Soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. I Soci che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro

dei Soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al Socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. I Soci minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

ART. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di ventuno consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, compreso il Presidente, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo, e se nominato decade automaticamente dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Parimenti decade il componente del Consiglio Direttivo che perda la qualifica di Socio o risulti incompatibile ai sensi del successivo articolo 25.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge

fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- d. nomina il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione e l'eventuale Tesoriere;
- e. decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei Soci;
- f. redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e le modalità di versamento;
- h. delibera la convocazione dell'Assemblea;
- i. decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n. adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione

delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, coadiuvando il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora nominato, il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno quattro giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o tramite messaggistica istantanea. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza ovvero in modalità mista, secondo le stesse modalità di funzionamento previste per l'Assemblea dei Soci.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Ciascun Consigliere può conferire

delega ad altro membro. Ogni componente può ricevere al massimo una delega.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo, che può essere tenuto in forma scritta o digitale, conservato nella sede

dell'Associazione, e trasmesso telematicamente a tutti i Consiglieri.

ART. 18 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a

terzi e in giudizio; presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; ne cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo

dell'Associazione; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica

dell'Associazione; verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove

la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al

Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce

circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi

eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento

dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi

degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro

15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri Soci.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni

prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per

l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo

conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente

Statuto;

d) perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause

previste dall'articolo 11 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del

presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età

dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata

formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli

articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di

revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 23 – Legale rappresentanza

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione sia in giudizio che nei confronti dei terzi, nonché la firma sociale. La rappresentanza legale e la legittimazione attiva e passiva in giudizio dell'Associazione è altresì attribuita ai Presidenti dei Comitati territoriali regolarmente costituiti in Ente del Terzo Settore per questioni attinenti all'ambito di propria competenza o che, in relazione allo stesso, interessino anche a quello delle regioni o provincie autonome contermini.

ART. 24 - Comitati territoriali

I Soci dell'Associazione di ciascuna Regione o Provincia autonoma costituiscono un Comitato territoriale quale articolazione territoriale dell'Associazione di livello regionale o di Provincia autonoma.

Ciascun Comitato territoriale è denominato "Gruppi Ricerca Ecologica" seguito dal nome della relativa Regione o della Provincia autonoma e deve costituire un'apposito Ente del Terzo Settore, il cui Statuto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo affinché si uniformi ai principi statutari dell'Associazione: tali articolazioni hanno completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale, fatta eccezione per la gestione delle aree protette nazionali e della grande progettualità.

Ciascun Presidente di Comitato territoriale regolarmente costituito in Ente del Terzo Settore ha legale rappresentanza dell'Associazione secondo quanto previsto

all'articolo 23. Tutti gli iscritti ai Comitati territoriali costituiti in Ente del Terzo Settore devono essere Soci dell'Associazione. Gli organismi dirigenti dei Comitati territoriali hanno modalità di elezione e svolgono compiti analoghi a quelli corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime modalità.

Il Presidente di ciascun Comitato territoriale costituito in Ente del Terzo Settore inoltra al Consiglio Direttivo i bilanci entro 10 giorni dalla loro approvazione.

L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte dai Comitati territoriali.

I Comitati territoriali contermini possono attivare processi di coordinamento anche stabilmente organizzati.

I Comitati territoriali possono a loro volta prevedere l'istituzione di Circoli locali o tematici tra Soci dell'Associazione che condividano un medesimo ambito di impegno volontario. I Circoli possono a loro volta costituirsi in Ente del Terzo Settore, il cui Statuto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo affinché si uniformi ai principi statutari dell'Associazione, configurando articolazione territoriale dell'Associazione a livello locale o in specifici ambiti. I Circoli costituiti in Ente del Terzo Settore hanno completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale, fatta eccezione per la gestione delle aree protette regionali o di provincie autonome e della progettualità promossa da Regioni o Provincie autonome incluse loro organizzazioni strumentali.

Ciascun Presidente di Comitato territoriale regolarmente costituito in Ente del Terzo Settore ha legale rappresentanza dell'Associazione secondo quanto previsto all'articolo 23.

Tutti gli iscritti ai Circoli costituiti in Ente del Terzo Settore devono essere Soci dell'Associazione.

I bilanci dei Circoli costituiti in Ente del Terzo Settore devono essere inoltrati al

Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente del Comitato territoriale di appartenenza entro 10 giorni dalla loro approvazione.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità e del buon nome dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, a seguito di un suo richiamo formale infruttuoso, l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati territoriali, designando un Delegato territoriale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale, con il compito di riorganizzare l'articolazione territoriale dell'Associazione tramite l'elezione di nuovi organismi dirigenti da tenersi al massimo entro nove mesi dal provvedimento di scioglimento.

ART. 25 - Incompatibilità e conflitto di interessi

Fermo restando il conflitto d'interesse di cui all'art. 2475-ter del Codice Civile, sono incompatibili e quindi non candidabili alle cariche di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Presidente di Comitato territoriale, dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione, coloro i quali ricoprono incarichi politici elettivi o che a questi si candidino.

Sono altresì incompatibili per le stesse cariche coloro che ricoprono incarichi e ruoli di nomina politica per lo svolgimento di funzioni esclusivamente o prevalentemente politiche.

Inoltre non possono essere candidati e sono incompatibili coloro che:

a) abbiano riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall'Associazione;

c) siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss. mm. ii ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall'assunzione di pubblici uffici;

d) abbiano subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la cancellazione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e quelli candidati a ricoprire le suddette funzioni nei cui confronti per i reati di cui alle medesime lettere a) e b) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta o sia pendente procedimento penale, devono dare tempestiva informazione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sui casi di incompatibilità ed incandidabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro incompatibilità i componenti del Consiglio Direttivo interessati non hanno diritto di voto.

Le situazioni di conflitto d'interesse dovranno essere valutate in sede di candidatura ed eventuali situazioni subentranti che non rientrano nei casi di incompatibilità su casi puntuali specificatamente motivati sono rimesse, previa istruttoria, alle valutazioni del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei componenti; per i casi di conflitti di interesse a carattere limitato o comunque relativi a situazioni circoscritte o

temporanee possono essere risolte previa delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti prevedendo la non partecipazione alla discussione e/o al voto sui punti specifici oggetto del conflitto d'interesse del Consigliere coinvolto.

Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle funzioni coloro nei cui confronti sia pendente un procedimento penale per i reati indicati alle lettere a) e b) del comma primo del presente articolo. La deliberazione di sospensione è adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Direttivi in carica. La sospensione comporta la riduzione degli eventuali quorum costitutivi e deliberativi connessi. La sospensione è revocabile ed ha comunque termine al momento dell'archiviazione del procedimento o della pronuncia di sentenza di assoluzione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sui casi di incompatibilità e di conflitto d'interesse possono essere impugnate dall'interessato davanti all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

L'incompatibilità ed il conflitto di interesse a carattere non limitato sopravvenuti determinano la decadenza dalla carica.

ART. 26 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico dei Gruppi Ricerca Ecologica è organo consultivo, di ricerca e di sostegno al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, che deve prevedere anche il collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e le sue articolazioni territoriali

ART. 27 - Osservatorio Giuridico

L'Osservatorio Giuridico dei Gruppi Ricerca Ecologica è l'organismo che stimola le attività dell'Associazione rispetto agli obiettivi statuari, sottoponendone agli specifici organi appunti, memoranda, note ed elaborati. L'Osservatorio opera in autonomia e in stretto collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e le sue articolazioni territoriali.

In particolare l'Osservatorio analizza e fa conoscere in ambito associativo le disposizioni normative emanate o emanande dagli organismi sovranazionali e nazionali, nonché le disposizioni degli Enti Locali in fieri o di nuova approvazione, la giurisprudenza e la dottrina più rilevanti rispetto ai fini Statuari, offrendo altresì elementi di giudizio tecnico-giuridico circa la legislazione e i connessi atti applicativi.

Inoltre esercita le funzioni consultive su tutte le materie o insiemi di argomenti sottopostegli da qualunque organo dell'Associazione, promuove attività di aggiornamento e formazione al fine di accrescere le conoscenze dei membri dell'Associazione, e sostiene in cause pilota i diritti dell'ambiente e dei cittadini nell'ambito di giudizi con elevato valore simbolico assistendo l'Associazione nella predisposizione e nella conduzione di qualunque azione formale sia giudiziale che stragiudiziale ritenuta opportuna o necessaria rispetto alle finalità statuarie.

L'Osservatorio organizza qualunque momento per l'approfondimento dei temi giuridici attinenti la difesa dell'ambiente, anche eventualmente ricercando intese con altre organizzazioni pubbliche e non, e può predisporre guide e testi di approfondimento.

La composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio Giuridico dei Gruppi Ricerca Ecologica sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 28 - Servizio di Protezione Ambientale volontario

L'Associazione ribadisce le proprie finalità nei confronti della vigilanza volontaria venatoria ed ambientalistica, secondo la normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria e intendono svolgere, altresì, attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapescia nelle acque interne, di salvaguardia delle culture agricole e delle attività zootecniche. A tal fine è istituito il Servizio di Protezione Ambientale volontario dei Gruppi Ricerca Ecologia, disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ed operante in autonomia e in stretto collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e le sue articolazioni territoriali. I Comitati territoriali possono a loro volta prevedere l'istituzione di Circoli locali o tematici tra Soci dell'Associazione che condividano un medesimo ambito di impegno volontario.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'organizzazione del Servizio di Protezione Ambientale volontario in autonomo Ente del Terzo Settore, il cui Statuto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo affinché si uniformi ai principi statutari dell'Associazione, a cui resta inscindibilmente legato pur in tal caso avendo autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale.

Tutti i volontari del Servizio di Protezione Ambientale, sia costituito in Ente del Terzo Settore che non, devono essere Soci dell'Associazione: a loro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7.

ART. 29 – Patrimonio dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote annuali e dai versamenti straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Quote di iscrizione e quote annuali

Le somme versate per l'iscrizione e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 31 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione. L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

I libri sociali possono essere tenuti anche in forma digitale.

ART. 32 - Esercizio sociale e bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Qualora

i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall'articolo 13, comma 2, del d.lgs.117/2017, il Bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, la quale provvederà anche alla nomina dei liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione o motivo, il socio non ha diritto di pretendere né la restituzione della quota associativa né alcuna quota del patrimonio sociale.

ART. 34 - Disposizioni finali

I Comitati Territoriali già costituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto, devono inviare il proprio Statuto al Consiglio Direttivo entro 30 giorni per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo potrà approvarlo ovvero assegnare un tempo di 30 giorni per apportare le modifiche ritenute necessarie ovvero .

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.